

# TI\_GERICHTE 16.2000.00099 vom 29. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.00099](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.00099)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.00099 du 29 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.00099 del 29 gennaio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

Con istanze:

### E. 7

In azioni di disconoscimento del debito come quelle promosse dall'istante, spetta al creditore/convenuto l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/istante sostanziale le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito ( Rep . 1986 p. 89; ( Giliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 3. ed., p. 156; D. Staehelin , in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF; Fritsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, Vol. I, p. 270). In concreto, mentre spettava al convenuto provare il benfondato dei suoi crediti, incombeva all'istante dimostrare che questi importi non erano dovuti in quanto estinti per compensazione con i danni dallo stesso patiti a dipendenza dell'inadempimento contrattuale di controparte.

### E. 8

Nella fattispecie non è contestato che i fondi n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ –ora raggruppati nella part. \_\_\_\_\_– ceduti all'istante erano privi di un accesso carrozzabile alla strada pubblica e che il transito sul fondo n. \_\_\_\_\_ di proprietà \_\_\_\_\_ o –ora \_\_\_\_\_– avveniva per compiacenza della proprietaria di allora, ma non in virtù di un diritto (cfr. sentenza 8 marzo 1999 del Tribunale federale). Controversa è invece la questione di sapere se negli obblighi contrattuali di \_\_\_\_\_ rientrasse, implicitamente o esplicitamente, anche quello di garantire al nipote \_\_\_\_\_ l'accesso ai suoi fondi dalla strada pubblica. Al proposito, il primo giudice sostiene che, al di là delle pattuizioni, non si potrebbe pretendere da una persona non cognita in materia che si rendesse conto dell'assenza di una servitù di passo dal momento che nella realtà dei fatti l'accesso alla strada pubblica era praticato senza difficoltà di sorta. Afferma inoltre che, mancando l'accesso, i fondi ceduti non sarebbero più stati idonei per la gestione dell'azienda, deducendone, secondo criteri di ragionevolezza, che le parti del contratto avrebbero dato per scontata l'esistenza del passo, indipendentemente dalle iscrizioni a registro. Conclude che, comunque, \_\_\_\_\_ –in sede d'interrogatorio formale– avrebbe ammesso di non aver esplicitamente informato il nipote sull'assenza del diritto di passo. In quest'ambito, le censure di \_\_\_\_\_ s'incentrano sul rimprovero al primo giudice di aver violato l'art. 970 cpv. 3 CC in virtù del quale nessuno può valersi dell'eccezione che

ignorasse il contenuto del registro fondiario. La norma corrisponde al principio della pubblicità formale del Registro fondiario e costituisce una finzione della legge voluta per favorire la sicurezza nei negozi immobiliari ( Schmid , in Comm. di Basilea, 1998, art. 970 CC, N. 32). Ne è conseguenza che, a fronte di ogni situazione giuridica risultante dal registro, non può invocare l'ignoranza nemmeno chi lo faccia in buona fede ( Homberger , in Comm. di Zurigo, art. 970 CC, N. 13). Sulla base di questi principi, la motivazione del primo giudice che, in sostanza, prescinde dalle risultanze tabulari, appare insostenibile, essendo pacifico che la cessione dei fondi, ossia la controprestazione del vitalizio dovuto dall'istante, non comprendesse nulla all'infuori di quei beni la cui situazione geografica rispetto alla strada pubblica avrebbe richiesto il godimento di un diritto di passo su altri fondi, allora inesistente. Ed è ciò che –come propone correttamente il ricorrente \_\_\_\_\_– corrisponde allo stato di fatto e di diritto in cui i fondi si trovavano e che ha esplicitamente costituito la base della pattuizione, atto pubblico del 3 maggio 1982. In particolare, da quell'atto non si evince nulla a proposito della possibilità di accedere alla pubblica via utilizzando la strada dell'allora convivente del convenuto, né in altro modo. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal pretore, nemmeno il fatto che l'istante non abbia potuto continuare a utilizzare quel collegamento non può essere ricondotto a una violazione del contratto da parte del convenuto poiché da quella pattuizione non può essere dedotto nessun impegno in tal senso. Stando così le cose, è solo a titolo abbondanziale che può essere osservato come, al momento della conclusione del contratto, l'istante ben sapesse che il fondo su cui il passo veniva abitualmente esercitato non apparteneva al convenuto ma alla sua convivente (cfr. lettera del suo legale del 25 ottobre 1986, doc. 7 inc. n. 6388, nonché interrogatorio formale di \_\_\_\_\_, ad 8 e 12). Tutto ciò, smentendo la tesi dell'istante su ciò che riteneva di aver acquistato in buona fede, oltre alla proprietà sui fondi dello zio, induce a concludere all'infondatezza delle sue azioni di disconoscimento del debito.

## **E. 9**

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso presentato da \_\_\_\_\_, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui alla lettera g) dell'art. 327 CPC, ovvero un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice e un'errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere accolto. A dipendenza dell'esito di questo ricorso, si rende inutile l'esame dell'analogo rimedio introdotto da \_\_\_\_\_ che critica la decisione pretorile in merito alla valutazione del danno, mentre nemmeno ricorrono i presupposti per un risarcimento. Il merito della vertenza, sulla base delle motivazioni esposte, viene deciso in questa sede in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 3 ottobre 2000 \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà a \_\_\_\_\_ la somma di fr. 400.– a titolo di ripetibili. III. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2000 \_\_\_\_\_ è accolto. Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2000 del Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna, limitatamente al dispositivo n. I (inc. no. IU.99.60), è annullata e sostituita dal seguente giudicato: I. Inc. no. IU.99.60 1. L'istanza è respinta. § La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 90.–, da anticipare dall'istante, restano a suo carico. Questi dovrà rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili. IV. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di \_\_\_\_\_ il quale verserà a \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 250.– a titolo di ripetibili. V. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione

di Locarno–Campagna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.